

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rovigo è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Nicola Izzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rovigo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da trentadue consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventidue componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 febbraio 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Rovigo, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 febbraio 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rovigo, ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Izzo, prefetto in quiescenza.

Roma, 23 febbraio 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A01434

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 maggio 2018.

Istituzione dell'area marina protetta denominata «Capo Milazzo».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino;

Visto l'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni recante nuovi interventi in campo ambientale;


Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto l'art. 3, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del



territorio e del mare e, in particolare, l'art. 6, comma 1, lettere a) e o) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di aree protette terrestri, montane e marine, nonché per le attività in materia di mare e biodiversità relativamente alla tutela degli ecosistemi terrestri e marini;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Vista la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 116, integra con l'area «Capo Milazzo» le aree marine di reperimento previste dalla legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, art. 36, comma 1, e che, all'art. 1, comma 117, prevede specifici incrementi di spesa al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui alle aree marine di reperimento introdotte dal medesimo art. 1, comma 116;

Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione Siciliana, sottoscritta in data 7 marzo 2001;

Visto il Protocollo d'intesa, siglato in data 7 luglio 2016, fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana e gli enti gestori delle aree marine protette situate in Sicilia, che potenzia la rete delle aree marine protette per l'ottimizzazione della gestione;

Considerato che è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare e l'Istituto superiore per la protezione ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto direttoriale prot. 12112/PNM del 16 giugno 2014, per l'aggiornamento degli studi conoscitivi ed il supporto all'*iter* istruttorio per l'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Milazzo», nel Comune di Milazzo, Provincia di Messina;

Considerato che con nota prot. 11449/PNM del 5 giugno 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato l'avvio del procedimento istitutivo dell'area marina protetta «Capo Milazzo» alla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata intesa generale, e agli enti territorialmente interessati, convocando e tenendo una prima riunione in data 19 giugno 2014;

Tenuto conto che, nel corso dell'*iter* istruttorio per l'istituzione dell'area marina protetta, sono state considerate e valutate le osservazioni degli enti interessati e del pubblico e, in particolare, l'ISPRA ha provveduto a:

presentare agli enti territorialmente interessati, nel corso della riunione presso il Ministero in data 18 dicembre 2014, le prime risultanze delle attività conoscitive, successivamente trasmesse dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi, con nota prot. 26511/PNM del 23 dicembre 2014;

presentare, durante la riunione in data 9 luglio 2015, un quadro relativo allo stato delle attività istruttorie in corso;

presentare agli enti interessati, nella riunione del 17 dicembre 2015, una proposta preliminare denominata «Prima ipotesi dei livelli di zonazione», successivamente trasmessa dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare agli enti stessi con nota prot. 25803/PNM del 23 dicembre 2015;

illustrare, su invito della Direzione generale per la protezione della natura e del mare espresso con nota prot. 3961/PNM del 26 febbraio 2016, la suddetta proposta preliminare nel corso di un'assemblea pubblica tenutasi in data 1° marzo 2016;

elaborare, sulla base delle osservazioni pervenute e delle considerazioni valutative svolte, la proposta conclusiva di perimetrazione e zonazione, con relativa disciplina di tutela dell'istituenda area marina protetta;

trasmettere alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 34910 del 9 giugno 2016, una sintesi delle considerazioni elaborate in merito alle osservazioni pervenute;

Considerato che, la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, preso atto delle citate considerazioni, con nota prot. 13099 del 16 giugno 2016, ha chiesto ad ISPRA di elaborare la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta;


Acquisita la proposta conclusiva di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela dell'area marina protetta, trasmessa dall'ISPRA con nota prot. 37169 del 21 giugno 2016;

Considerato che la Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con nota prot. 0013669/PNM del 24 giugno 2016, ha convocato un incontro in data 5 luglio 2016 con gli enti interessati, per presentare gli schemi dei provvedimenti ministeriali, elaborati sulla base della citata proposta, di istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite, in uno con la cartografia di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta;

Preso atto delle risultanze dell'*iter* istruttorio, nonché del processo partecipativo svolto, e che pertanto la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha avviato l'*iter* per acquisire i pareri e le intese necessarie all'emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'istituzione dell'area marina protetta e di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite;

Acquisita l'intesa espressa dalla Regione Siciliana con nota prot. 2253 del 27 marzo 2017, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite dell'area marina protetta «Capo Milazzo»;

Tenuto conto che l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;



Considerato che, con nota prot. 21592/GAB del 12 ottobre 2016, è stato chiesto il parere sui suddetti schemi di decreto alla Conferenza unificata ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la nota prot. 14591 del 20 luglio 2017 del Ministero dell'economia e finanze con la quale si esprime il nulla osta alla nuova formulazione del decreto istitutivo nelle parti oggetto di rilievi espressi con nota prot. 4546 del 14 ottobre 2016;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in data 21 settembre 2017 dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto istitutivo, repertorio atti n. 114/CU, e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite, repertorio atti n. 115/CU, dell'area marina protetta «Capo Milazzo»;

Ravvisata la necessità di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Capo Milazzo»;

Decreta:

Art. 1.

Denominazione

1. È istituita l'area marina protetta denominata «Capo Milazzo».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;

b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

c) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;

d) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;

f) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per

la respirazione (autorespiratori), in modo individuale o in gruppo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, senza la conduzione di guide o istruttori;

g) «monitoraggio», l'osservazione costante dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

h) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

i) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità da diporto a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

j) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

k) «pescaturismo», l'attività riconosciuta come piccola pesca artigianale, disciplinata nel decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e nel decreto legislativo del 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico - ricreative;

l) «piccola pesca artigianale», la pesca costiera esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento UE n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, nonché le modifiche apportate alla politica comune della pesca con il regolamento UE 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015;

m) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

n) «unità da diporto», ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive integrazioni;

o) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3.

Finalità

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Capo Milazzo» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione agli *habitat* prioritari di substrato duro e mobile ed alla *Posidonia oceanica*, anche attraverso interventi di recupero ambientale;



b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile, alla canalizzazione dei flussi turistici in mare e lungo la fascia costiera ed alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 4.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Capo Milazzo», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 13 dell'Istituto idrografico della Marina, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A in costa	38° 15' 14.97" N	15° 14' 04.46" E
B	38° 15' 15.07" N	15° 13' 11.49" E
C	38° 15' 34.34" N	15° 12' 57.34" E
D	38° 16' 57.78" N	15° 12' 57.59" E
E	38° 16' 57.56" N	15° 14' 48.52" E
F	38° 15' 49.78" N	15° 15' 11.66" E
G in costa	38° 15' 49.85" N	15° 14' 38.95" E

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84 (*World Geodetic System 1984*).

Art. 5.

Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta «Capo Milazzo» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e salvo quanto stabilito nel regolamento di cui all'art. 6, non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, le immersioni subacquee, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche, nonché il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale proveniente dalle formazioni rocciose subacquee e presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;

d) qualunque alterazione, anche transitoria, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 6.

Regolamento di disciplina delle attività consentite nelle diverse zone

1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Milazzo», delimitata ai sensi dell'art. 4, e le attività consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui all'art. 5, sono determinate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il regolamento di disciplina delle attività consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991.


Art. 7.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo», ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394 del 1991, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998 e successive modifiche e integrazioni, è affidata provvisoriamente al consorzio di gestione omonimo e appositamente costituito.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal regolamento di cui all'art. 6, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà ad affidare la gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la regione e gli Enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati



tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426 del 1998, come modificato dall'art. 17, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalità per lo svolgimento delle attività di gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo» a cui deve attenersi il soggetto gestore.

5. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

b) il rispetto del termine per la predisposizione di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di cui all'art. 8;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto dal regolamento di disciplina di cui all'art. 6, dalla convenzione di cui al comma 4, dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 e dalla normativa vigente in materia.

Art. 8.

Regolamento di esecuzione e organizzazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982.

2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta.

Art. 9.

Commissione di riserva

1. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28, comma 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata dall'art. 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il soggetto cui è delegata la gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo», affianca il soggetto delegato nella ge-

stione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere in merito a:

il regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui all'art. 8, e le successive proposte di aggiornamento;

la proposta di aggiornamento del decreto istitutivo e del regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 11, comma 2;

il programma annuale relativo alle spese di gestione; le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;

gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.

2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.

3. Ai componenti della Commissione di riserva non spettano compensi, gettoni o emolumenti. I rimborsi spese, strettamente connessi alle riunioni della Commissione e al suo funzionamento, gravano sui capitoli di spesa dell'area marina protetta e non costituiscono ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 10.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Capo Milazzo», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel regolamento di cui all'art. 6, con le seguenti modalità:

a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica;

b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive;

c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni



o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Capo Milazzo», nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'amministrazione competente la ricognizione dei documenti anche catastali, del demanio marittimo, nonché delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio.

3. Le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono acquisite gratuitamente al patrimonio del soggetto gestore, in conformità alla loro natura giuridica e alla loro destinazione, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza e completamento delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Capo Milazzo», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive.

5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalità istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 11.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, su tale base, redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6 e al regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

Finanziamenti

1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Capo Milazzo», relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonché all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, è attribuita la somma di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2016, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Successivamente, il funzionamento dell'area marina protetta è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la gestione delle aree marine protette, anche mediante riprogrammazione delle somme già destinate al funzionamento delle altre aree marine protette.

Art. 13.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di porto competente e dal Corpo forestale della Regione Siciliana, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 14.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di disciplina delle attività consentite di cui all'art. 6 e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'art. 8 dell'area marina protetta «Capo Milazzo» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 17 maggio 2018

Il Ministro: GALLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2586





19A01586

